



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 del 24-07-2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020. CONFERMA E APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 21:00, in Quarrata, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
MAZZANTI MARCO, Sindaco	Presente	NOCERA GIANNI	Assente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
INNOCENTI LISA	Assente	COLOMBO PAMELA	Assente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente	MELANI GIULIANO	Presente
BELLUOMINI LEONARDO	Presente	GORI FIORELLO	Assente
GORI MAURA	Presente	MICHELACCI MARIAVITTORIA	Assente
MARINI CARLA	Presente		
SCARNATO TOMMASO	Presente		
BARONCELLI DANIELE	Presente		
GUETTA MASSIMILIANO	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;

Partecipa il Segretario Comunale RAZZINO GRAZIA;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: GUETTA MASSIMILIANO - MICHELOZZI MARINO - NOCI GIANCARLO

Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
COLZI LIA ANNA	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
NICCOLAI SIMONE	Presente
ROMITI GABRIELE	Assente
MARINI FRANCESCA	Presente

Rientra il consigliere Guetta (alle ore 23,25), presenti n. 13.

Consiglieri assenti n. 4: Innocenti Lisa, Colombo Pamela, Nocera Gianni, Michelacci Mariavittoria.

Il Presidente cede la parola all'assessore Mearelli per l'illustrazione della proposta deliberativa.

Intervengono i consiglieri: Melani, Assessore Mearelli, Melani, Malentacchi (dichiara il proprio voto favorevole), Noci (dichiara il proprio voto favorevole).

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione in aula viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima legge;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/03/2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 19/12/2019 con la quale sono state prorogate per l'anno 2020 le aliquote IMU e TASI adottate per l'anno 2019;

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di azzerarla o aumentarla fino allo 0,25 per cento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i decreti Ministero dell'Interno del 16 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020, in cui, rispettivamente, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in un primo momento al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 aprile 2020;

Visto, l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha fissato da ultimo il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;

Visto l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "Rilancio") che ha riportato tutte le scadenze di approvazione relative all'IMU e alla TARI entro i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione che per il 2020;

Considerato che l'IMU disciplinata dalla Legge n. 160/2019 è a tutti gli effetti una nuova imposta, vista l'abrogazione delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica comunale (IUC) di cui alla Legge 147/2013;

Ritenuto, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote approvate per l'anno 2019 con propria Deliberazione n. 17 del 20/03/2019, come successivamente prorogate con Deliberazione n. 159 del 19/12/2019, fatta salva la diversa distribuzione del gettito per i fabbricati rurali strumentali ad attività agricola i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono assoggettati ad IMU in luogo della TASI;

Ritenuto, inoltre, di azzerare l'aliquota standard prevista dall'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2016 per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Entrate, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Affari Generali come risulta dal verbale agli atti;

Ritenuto, infine, di prevedere l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, al fine di rispettare i termini di legge previsti per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;

Visto lo Statuto comunale;

Esce il consigliere Michelozzi (alle ore 23,40), presenti n. 12.

Esce il consigliere Melani, presenti n. 11.

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 9 PD (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Scarnato, Belluomini, Marini C., Gori M., Baroncelli, Guetta).

Contrari : n. 2 Lega Nord (Noci), Gruppo Misto (Gori F.).

Astenuti: n. ==

DELIBERA

a) Di confermare le aliquote IMU per l'anno 2020 nella seguente misura:

0,96 per cento a titolo di aliquota per tutte le fattispecie non distintamente indicate nel prosieguo;

1,06 per cento per le seguenti fattispecie impositive:

- terreni qualificati come aree fabbricabili;
- terreni agricoli, ad esclusione dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (IAP), iscritti nella previdenza agricola, dei terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- immobili ad uso abitativo, di categoria catastale "A", tenuti a disposizione dal proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, non locati, né concessi in comodato gratuito a parente di primo grado in linea retta residente nell'immobile;
- fabbricati iscritti al catasto con categoria "D/5";

0,6 per cento per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e

risiede anagraficamente, e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare in cui il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento vi dimora abitualmente ed in cui risiede anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

0,86 per cento per i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa e professionale, iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4 e nel Gruppo D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale "D/5" e dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

0,76 per cento per i fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali C/1 e C/3 in cui è svolta attività d'impresa direttamente dal medesimo soggetto passivo;

0,76 per cento per l'unità immobiliare e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito e che quindi ha dimora abituale e residenza anagrafica in esso. Detta aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione concessa in comodato, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nella dichiarazione da presentare a cura del soggetto passivo e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si dà atto che per tali immobili è prevista anche la riduzione del 50 per cento della base imponibile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge n. 160/2019, se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve possedere in Italia un solo immobile ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve risiedere anagraficamente, nonchè dimorare abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

0,76 per cento per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale "A", concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento a titolo di abitazione principale, in base alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta è ridotta al 75 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 760 della Legge n. 160/2019;

b) di approvare, per l'anno 2020, l'aliquota di base dello **0,1 per cento** prevista dall'art. 1, comma 750 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

c) di ridurre a zero (**0 per cento**), per l'anno 2020, l'aliquota di base prevista dall'articolo 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice;

d) di stabilire la detrazione di euro 200,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

e) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 1° gennaio 2020;

f) di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine di legge nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Infine, con separata votazione,

Rientra il consigliere Melani (alle ore 23,43), presenti n. 12.

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 12 Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 9 PD (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Scarnato, Belluomini, Marini C., Gori M., Baroncelli, Guetta).

Contrari : n. 3 Lega Nord (Noci), Gruppo Misto (Gori F.), H109 (Melani).

Astenuti: n. ==

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, al fine di rispettare i termini di legge previsti per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
RAZZINO GRAZIA

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.